



04.472; Iniziativa parlamentare
Tenuta di cavalli / Tenuta di animali a scopo di hobby

Risultati della procedura di consultazione
in sintesi

Sommario

I.	INTRODUZIONE	2
1.	Genesi del progetto.....	2
2.	Partecipanti	2
II.	OSSERVAZIONI GENERALI	2
1.	Orientamento delle tematiche.....	2
2.	Integrazione nella seconda fase di revisione della LPT invece di revisione parziale anticipata.....	3
3.	Importanza del cavallo	3
4.	Piccoli animali	3
5.	Limitazione nel tempo, divieto di cambiare la destinazione, reversibilità e ripristino	3
6.	Prelievo del plusvalore.....	4
III.	EDIFICI E IMPIANTI PER LA TENUTA DI CAVALLI (Art. 16a ^{bis})	4
	Osservazioni generali	4
1.	Capoverso 1.....	5
2.	Absatz 2	7
3.	Capoverso 3.....	9
4.	Capoverso 4.....	10
5.	Capoverso 5.....	10
IV.	TENUTA DI ANIMALI A SCOPO DI HOBBY (Art. 24e)	11
	Osservazioni generali	11
1.	Capoverso 1.....	11
2.	Capoverso 2.....	12
3.	Capoverso 3.....	13
4.	Capoverso 4.....	14
5.	Capoverso 5.....	14
6.	Capoverso 6.....	15
V.	COORDINAZIONE TRA IL DIRITTO DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E II DIRITTO FONDIARIO RURALE (Art. 25b)	16
1.	Orientamento delle tematiche.....	16
2.	Misure contro la pressione sui terreni coltivabili	16
3.	Osservazioni specifiche sulla coordinazione proposta	17
VI.	RESTRIZIONI dei CANTONI PER COSTRUZIONI FUORI DALLE ZONE EDIFICABILI (Art. 27a).....	17
VII.	CONCLUSIONI.....	18
VIII.	Abkürzungsverzeichnis.....	19

I. INTRODUZIONE

1. Genesi del progetto

Contrariamente agli altri animali da reddito allevati in un'azienda agricola, i cavalli non sono generalmente destinati alla produzione di latte o carne. La loro utilizzazione come animali da soma o da lavoro, un tempo corrente, è ormai pressoché scomparsa. Oggi i cavalli sono tenuti soprattutto per la pratica sportiva, il tempo libero o attività agrituristiche.

La pianificazione del territorio considera l'allevamento equino sostanzialmente conforme alla destinazione della zona agricola. In base alle esperienze pregresse, non è fonte di grandi guadagni. Altre attività in relazione alla tenuta di cavalli, come ad esempio le pensioni equine, che possono risultare più redditizie, sono tuttavia solo in parte, se non per nulla, conformi alla zona.

L'8 ottobre 2004 il Consigliere nazionale C. Darbellay ha presentato un'iniziativa parlamentare che intende agevolare la tenuta di cavalli per lo sport e il tempo libero nella zona agricola. Per attuare questa iniziativa, cui il Parlamento ha dato seguito nell'autunno 2009, occorre una modifica parziale della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT)¹. Si tratta innanzitutto di abrogare la distinzione tra tenuta di cavalli propri e tenuta di cavalli altrui. In secondo luogo, di autorizzare le aziende agricole ad allestire spiazzi consolidati destinati all'utilizzazione dei cavalli. Infine, di prevedere opportune agevolazioni per la tenuta di cavalli a scopo di hobby, di cui potranno beneficiare anche altri animali tenuti a tale scopo.

Su queste modifiche di legge, il 5 dicembre 2011 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha aperto una procedura di consultazione, che si è conclusa il 5 marzo 2012.

2. Partecipanti

È stato sollecitato il parere di tutti i Cantoni, dei 14 partiti rappresentati in Parlamento, delle 3 associazioni mantello nazionali delle Città, dei Comuni e delle regioni di montagna, di 8 associazioni mantello nazionali dell'economia, di 4 organizzazioni agricole e di più di 31 altre organizzazioni interessate. Sulla modifica di legge si sono espressi tutti i Cantoni, 6 partiti, le 3 associazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle regioni di montagna, 2 associazioni mantello dell'economia, 43 altre organizzazioni interessate e privati cittadini.

II. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Orientamento delle tematiche

In generale, il progetto raccoglie un ampio consenso (AR, BE, FR, GL, GR, JU, SH, SG, SO, TG, VS, ZG, ZH; FDP, PCS, PEV, PPD, PS, UDC; SAB; USC; CP, CVAM; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; CDPNP; Achermann, Bopp, Neukomm).

Un partecipante (FP) respinge il progetto in toto. Pur riconoscendo la necessità di una revisione, un Cantone (BL) trova che l'apertura proposta sia eccessiva.

Le associazioni ambientaliste (ASPU, ATA, Pro Natura, WWF) ritengono che, fuori dalle zone edificabili, la possibilità di costruire debba essere limitata più che estesa: un ulteriore aumento dei fabbricati nuocerebbe al paesaggio, alla qualità di vita e all'attrattiva della Svizzera.

¹ Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700)

Secondo una delle associazioni che hanno preso parte alla procedura di consultazione (ATA), fuori dalle zone edificabili le infrastrutture destinate allo sport e al tempo libero provocano sempre, a causa della loro ubicazione periferica, un aumento del volume di traffico. Sarebbe meglio, pertanto, integrare le infrastrutture di questo genere nelle zone insediative già esistenti.

Un altro partecipante (Schneider), infine, ritiene che la zona agricola debba essere aperta a tutti gli edifici e impianti destinati ai cavalli, quindi anche ai maneggi coperti.

2. Integrazione nella seconda fase di revisione della LPT invece di revisione parziale anticipata

Molti partecipanti, tra i quali undici Cantoni, considerano in termini assai critici il fatto che si torni ad affrontare, isolatamente, un singolo aspetto della pianificazione territoriale: il problema andrebbe piuttosto risolto nell'ambito della revisione totale delle disposizioni concernenti la costruzione fuori dalle zone edificabili (seconda fase di revisione della LPT) (AI, BL, BS, FR, LU, NE, SO, SZ, UR, VD, ZH; PS; FCS; USAM; ASPU, ATA, Pro Natura, WWF; APF; ASPAN, CDPNP, FSU).

Come esempio di questi pareri critici, menzioniamo in particolare le argomentazioni avanzate dall'USAM, secondo la quale la LPT allo stato attuale può essere paragonata a un cantiere aperto. In questo momento, infatti, una revisione parziale nel settore insediamenti è sottoposta alla procedura parlamentare di appianamento delle divergenze, come controprogetto indiretto all'iniziativa per il paesaggio. Una seconda, importante modifica sarà posta in consultazione quest'autunno. A seguito dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie e dell'iniziativa cantonale sangallese sulle costruzioni al di fuori delle zone edificabili, sono già stati riesaminati e modificati due altri settori e ora, con la modifica in questione, si tratterebbe di introdurre nuove modifiche in un altro ambito. Questo "attivismo legislativo" è, sempre secondo l'USAM, assai discutibile, poiché modifiche legislative troppo frequenti nuocciono alla certezza del diritto. Non sembra, inoltre, che la situazione sia tale da imporre un intervento urgente. Questo problema, pertanto, andrebbe risolto nella seconda fase di revisione della LPT.

3. Importanza del cavallo

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione ricordano che quasi un quarto delle aziende agricole svizzere possiede dei cavalli. Il numero di cavalli tenuti per lo sport e il tempo libero continua ad aumentare. Da attività di nicchia qual era in passato, tenere cavalli è diventato un'importante fonte di reddito nel settore primario. Il cavallo, considerato "consumatore di foraggio grezzo" dalla legislazione agricola, è particolarmente adatto alla coltivazione estensiva delle superfici agricole, che l'attuale politica federale cerca di promuovere (USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm).

4. Piccoli animali

Secondo due partecipanti (PPD; Piccoli animali), il progetto presentato apporta qualche miglioramento ma, concentrandosi eccessivamente sul cavallo, non considera con la dovuta attenzione le esigenze di chi si occupa e alleva piccoli animali ossia, in Svizzera, più di 800 000 persone.

5. Limitazione nel tempo, divieto di cambiare la destinazione, reversibilità e ripristino

Le associazioni ambientaliste (ASPU, ATA, Pro Natura, WWF) chiedono, in generale, che le autorizzazioni siano rilasciate solo se limitate nel tempo oppure se vincolate a un divieto di cambiare la destinazione. Ciò significa che, una volta trascorso il periodo autorizzato oppure se la funzione alla quale è destinato un edificio o un impianto viene a mutare, va garantito il ripristino. Limitazione nel

tempo, divieto di cambiare la destinazione e obbligo di ripristino dovrebbero, inoltre, essere menzionati nel registro fondiario.

Da più parti (BE, LU, SZ, ZH; VKMB; ASPU, Pro Natura, WWF) si ritiene che l'obbligo di "allestire in modo reversibile", così come il divieto di cambiare la destinazione, ha senso solo se, una volta che non vi sia più bisogno degli edifici e degli impianti in questione, si garantisca il ripristino. Questo obbligo andrebbe sancito nella legge.

Altri (AG; USC; agridea, CAJB, LOBAG; Cavallo da sport CH, CSCA, FM, FSAE, Haflinger, IPV, SQHA) considerano che, in linea di massima, ogni edificio sia reversibile. Menzionare nel registro fondiario l'obbligo di ripristino permetterebbe di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi della pianificazione del territorio.

Altre voci (AG, NE, SZ, VS; PS; FSU) si levano per chiedere di sancire nella legge, o per lo meno nella relativa ordinanza, il principio menzionato nel rapporto esplicativo, secondo il quale un edificio nuovo va primariamente costruito sul luogo in cui si trova un vecchio edificio che non serve più. Due partecipanti (FR; FSU) aggiungono che una demolizione costituisce una restrizione del diritto alla proprietà, la cui base legale andrebbe chiaramente stabilita nella LPT e non semplicemente menzionata in un rapporto.

6. Prelievo del plusvalore

Verschiedene Vernehmlasser beantragen, die mit den neuen Bestimmungen verbundenen Mehrwertsteuern angemessen abzuschöpfen und in Verbesserungen der Landschaftsqualität zu investieren (SP; Pro Natura, SVS, VCS, WWF).

III. EDIFICI E IMPIANTI PER LA TENUTA DI CAVALLI (Art. 16a^{bis})

Osservazioni generali

Questo articolo è accolto positivamente da più parti (AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SO, TG, ZG, ZH; PEV, PLR, PPD, UDC; USC; CP, CVAM; agridea, CAJB, FBS, LOBAG, Prométerre, SOBV; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; ASPAN, CDPNP; Achermann, Bopp, Neukomm).

Un partecipante (FP) respinge questa disposizione su tutta la linea. Secondo un Cantone (BL), le modifiche presentate sono eccessive; un altro (TI) esprime complessivamente un parere critico.

Per quanto riguarda gli edifici e gli impianti, da più parti si evoca il problema dell'ubicazione. Tre partecipanti (UR, ZH; ASPAN) chiedono che quelli destinati ai cavalli possano essere costruiti solo all'interno del nucleo dell'azienda agricola, e non fuori; le peculiarità del nucleo devono essere salvaguardate (UR). Un Cantone (SG) ritiene che occorra chiarire in che misura gli annessi agricoli che esistono già all'esterno di questo nucleo possano beneficiare di un cambiamento di destinazione e in che modo entrino in relazione i due obblighi, da un lato di utilizzare, nel limite del possibile, edifici esistenti pur cambiando la loro destinazione e, dall'altro, di concentrare quanto più possibile i nuovi edifici all'interno del nucleo dell'azienda.

Altri partecipanti alla consultazione (ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) ricordano che le aziende agricole di grandi dimensioni possono tenere un elevato numero di cavalli a pensione. L'utilizzazione di questi cavalli da parte dei loro proprietari ha un considerevole impatto infrastrutturale (occorrono parcheggi, spazi di ritrovo, impianti sanitari ecc.). Le importanti ripercussioni generate da queste aziende obbligano, in molti casi, a pianificare. Per rispettare quest'obbligo occorre, analogamente a quanto avviene per gli ampliamenti interni, sancire limiti massimi assoluti (numero di animali o superficie). Secondo due prese di posizione (DCPA; FSU), la delimitazione di zone speciali,

attualmente necessaria, ha permesso di adattare i siti delle aziende ai contesti comunali e regionali. Questo obbligo di armonizzare le pianificazioni va conservato e sancito nella legge.

Il Canton Ticino ritiene che “una condizione di sicura incisività dal profilo paesaggistico consiste in una verifica sistematica delle possibilità di adattamento delle infrastrutture aziendali esistenti (ev. in disuso) o anche della loro demolizione (sostituzione), prima di un'eventuale nuova costruzione per edifici agricoli destinati alla pensione di cavalli”.

Il Canton Vallese propone che, per pianificare concretamente i terreni disponibili, nella legge siano sanciti limiti massimi, così da evitare la pressione che gli ambienti ippici potrebbero esercitare per ottenere superfici importanti riservate alle loro attività.

Sempre secondo il Canton Ticino, per impedire che il numero di aziende-pensione aumenti a dismisura, occorre sancire nella legge il criterio della disponibilità, nelle vicinanze, di sufficienti possibilità di uscita a cavallo (itinerari per passeggiate a cavallo).

Due partecipanti (PPD; Piccoli animali) propongono di equiparare la situazione di chi tiene cavalli e di chi tiene piccoli animali, adeguando in tal senso l'articolo 16a^{bis}.

Il Canton Lucerna critica l'uso di formulazioni diverse, che nuoce alla sicurezza del diritto: “werden als zonenkonform bewilligt” (cpv. 1: “sono ammessi [...] in quanto conformi alla zona”), “kann zugelassen werden” (cpv. 2: “può essere ammesso”), “können bewilligt werden” (cpv. 3: “possono essere ammessi”).

1. Capoverso 1

Alcune associazioni agricole e equestri propongono il testo seguente: “Nel caso di edifici e impianti per la tenuta di cavalli si applica per analogia l'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPT”. Sarebbero così comprese anche infrastrutture di vario genere, ad esempio spazi nei quali gli animali possano riposarsi, mangiare e muoversi, spiazzi per l'uscita recintati e accessibili permanentemente o meno, depositi per il foraggio, letamai e staccionate (USC; agridea, CAJB, LOBAG; BPZV, FM, IPV).

1.1 Azienda agricola ai sensi della LDFR²

Questa condizione è approvata dalla maggior parte dei Cantoni (AI, AR, BE, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) e da numerosi altri partecipanti alla procedura di consultazione (PS; CP, CVAM; FBS, SOB; ASPU, Pro Natura, WWF; CDPNP).

Vi è anche chi la respinge (AG, FR, VD; PPD; USC; CAJB, LOBAG), soprattutto le associazioni equestri (AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm), che ricordano le ragioni alla base dell'iniziativa Darbellay, ossia offrire nuove prospettive alle aziende agricole che subiscono le ripercussioni del cambiamento strutturale. Questi problemi toccano anche le aziende che non soddisfano i requisiti di legge per essere riconosciute come aziende agricole.

Un Cantone (FR) ribadisce che le aziende di piccole dimensioni si troverebbero in una situazione meno favorevole rispetto alle aziende che tengono animali a scopo di hobby.

Altri due Cantoni (GR, NW) propongono di verificare se non sia possibile permettere alle aziende accessorie che non raggiungono la dimensione minima di un'azienda agricola ai sensi della LDFR di usufruire almeno di determinate opportunità (ad es. allevamento equino).

Un Cantone (AI) desidererebbe ricorrere ai limiti inferiori che l'articolo 5 LDFR autorizza i Cantoni ad applicare. Basilea Campagna propone di abbassare la soglia a 0,5 USM³.

² Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11).

³ USM sta per “unità standard di manodopera”. Consente di misurare la quantità di lavoro prestata in un'azienda agricola.

Secondo altri due Cantoni (NW, SG), il calcolo concreto dell'USM andrebbe descritto più in dettaglio nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio OPT⁴.

Due partecipanti (NE; FSU) trovano che un semplice rinvio alla LDFR non consenta di eliminare il rischio che persone estranee al settore primario fondino aziende agricole allo scopo di creare abitazioni e scuderie in zona non edificabile. L'articolo 64 LDFR (Eccezioni al principio della coltivazione diretta), infatti, offre numerose prospettive alle persone che non esercitano l'agricoltura.

Altri due (PS; Pro Natura) ritengono che l'autorizzazione debba essere revocata qualora l'azienda agricola chiuda i battenti.

Il Canton Friburgo trova che l'interpretazione del termine "esistente" sia problematica. Un'azienda che iniziasse, dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche, attività agricole tradizionali e, nel contempo, attività che entrassero nel campo d'applicazione del presente avamprogetto, andrebbe considerata come "esistente"?

Il Canton Zurigo, infine, chiede che l'azienda agricola disponga già di un edificio abitativo, così che la sorveglianza dei cavalli sia garantita.

1.2 Equivalenza tra cavalli propri e cavalli altrui

Il principio di equivalenza tra cavalli propri e cavalli altrui è accolto positivamente da molti partecipanti (AI, BL, FR, GR, JU, LU, SH, SG, SO, TG, ZH; PEV, PLR; CP, CVAM).

Il Canton Neuchâtel trova che un allevatore non abbia gli stessi bisogni di una persona che pratica l'equitazione. La tenuta di cavalli altrui va pertanto considerata un'attività accessoria non agricola.

1.3 Autorizzare aziende che praticano esclusivamente la pensione equina

Diversi partecipanti (BE, FR, GL, JU, SO, VD; ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) ritengono che alle aziende agricole non vada concessa la possibilità di dedicarsi unicamente alla tenuta di cavalli, ossia di trasformarsi in aziende-pensione.

Il Canton Zurigo propone di limitare il numero di cavalli ospitati in un'azienda. In tal modo sarebbe possibile da un lato impedire che le aziende-pensione assumano dimensioni eccessive e, dall'altro, promuovere questa attività tra le aziende agricole.

Il Canton Friburgo considera importante costringere le aziende agricole a mantenere le loro attività di base, così da evitare che si consacrino esclusivamente alla tenuta di cavalli, in particolare alla pensione.

Un Cantone chiede che nel testo di legge o nell'ordinanza venga stabilito un limite massimo per la tenuta di cavalli. Le mere aziende per la tenuta di cavalli o i centri sportivi equestri devono sottostare anche in futuro all'obbligo di pianificazione e possono essere autorizzati solo in zone d'utilizzazione speciali istituite ad hoc.

1.4 Base foraggera e pascoli dell'azienda

La maggior parte dei Cantoni approva questa condizione (AI, AR, BE, BL, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH; ASPAN).

La respingono invece organizzazioni agricole e associazioni equestri (USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm).

Il Canton Turgovia propone di stabilire una densità di animali massima per ettaro. Il Canton Ticino sostiene che la base foraggera sia una condizione "fondamentale per orientare uno sviluppo

⁴ Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1)

paesaggisticamente accettabile delle aziende agricole dedite alla pensione per cavalli. In tal senso sarà quindi l'ordinanza a determinare i principi più importanti".

Le associazioni ambientaliste ritengono che l'avverbio "prevalentemente" sia un'apertura eccessiva (ASPU, Pro Natura, WWF).

Il Canton Friburgo propone di specificare nell'OPT quale percentuale di base foraggera debba provenire dall'azienda e quale possa provenire dall'esterno.

Un'associazione (VKMB) chiede che la verifica tenga conto, accanto alla base foraggera destinata ai cavalli, anche di quella che l'azienda produce nei suoi altri settori di attività.

Un privato (Schneider), infine, ritiene che il primo criterio di autorizzazione dovrebbe essere una superficie sufficiente di pascoli.

1.5 Tenuta e utilizzazione

Un Cantone (SZ) ricorda che, secondo le spiegazioni presentate per la procedura di consultazione, un'apertura generale della zona agricola ai maneggi coperti è da escludere in modo assoluto. Di conseguenza, il tenore del capoverso 1, nel quale è questione di autorizzare come conformi alla zona agricola, indistintamente, edifici e impianti per l'utilizzazione di cavalli, andrebbe formulato in modo più restrittivo. La relazione tra i capoversi 2 e 3 da un lato, e il capoverso 1 dall'altro, inoltre, non è chiara.

Un altro Cantone (FR) si augura che il tenore di questo articolo faccia comprendere, in termini più espliciti, che gli edifici e gli impianti destinati all'utilizzazione di cavalli sono, in principio, vietati, eccezion fatta per lo spiazzo consolidato e gli impianti direttamente connessi con l'utilizzazione dei cavalli.

Un altro Cantone (BL) desidererebbe limitare l'autorizzazione generale alla sola tenuta di cavalli, e non alla loro utilizzazione, che andrebbe pertanto stralciata.

1.6 Nessun favoritismo per la tenuta di cavalli a titolo di hobby

Da più parti (USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm) si chiede che gli impianti esterni autorizzati per la tenuta di cavalli a titolo di hobby siano concessi, almeno in ugual misura, anche alle aziende agricole.

1.7 Formulazione potestativa

Un Cantone (BL) invita a utilizzare una formulazione potestativa.

2. Absatz 2

2.1 Autorizzazione di un maneggio

La proposta di ammettere uno spiazzo consolidato per l'utilizzazione dei cavalli è stata accolta favorevolmente da molti partecipanti (AI, BE, FR, GL, OW, JU, SH, SO, VD, ZH; PEV, PS; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm).

Un Cantone (BL) si oppone, in generale, all'autorizzazione di impianti di questo genere, poiché ritiene che l'equitazione possa essere praticata anche sui viottoli e i sentieri di campagna.

Un altro Cantone (FR) teme che questi impianti servano anche ad attività non autorizzate quali lezioni di equitazione. In futuro, le autorità preposte rischierebbero di incontrare difficoltà nel controllo dello sviluppo e dell'utilizzazione dei terreni destinati all'equitazione.

Alcuni partecipanti (USC; agridea, CAJB, LOBAG; BPZV, IPV) vorrebbero che, per le aziende che ospitano molti cavalli o in casi speciali, possano essere autorizzati, in aggiunta, un tondino per il lavoro alla corda o una giostra oppure, più in generale (FM), spiazzi e impianti supplementari.

2.2 Dimensioni dello spiazzo

Un Cantone (SO) ritiene che il maneggio debba essere sensibilmente più piccolo rispetto alle dimensioni minime previste per i tornei (20 m x 40 m).

Il Cantone Turgovia non vorrebbe che, accanto a uno spiazzo per l'uscita con qualsiasi tempo di 800 m², si abbia il diritto di allestire anche un maneggio di 800 m².

Un altro Cantone (UR) nutre dubbi sul fatto che non si debba autorizzare un maneggio di 800 m². Le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione sono da sancire nella legge o nel testo dell'ordinanza.

Le organizzazioni agricole e le associazioni equestri (USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm) chiedono di sancire esplicitamente nella legge le dimensioni dello spiazzo (800 m²).

Un Cantone (ZG), infine, propone di definire le dimensioni dello spiazzo in funzione del numero di cavalli presenti nell'azienda.

2.3 Copertura

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione, tra i quali quattro Cantoni (AR, BE, NW, ZH; ASPU, Pro Natura, WWF), ritengono assolutamente necessario che il maneggio non sia coperto, come specificato nel rapporto esplicativo. Si oppongono anche a una tettoia parziale, autorizzata invece dalle direttive "Cavallo e pianificazione del territorio" per le aree di addestramento, poiché l'impatto sul paesaggio è particolarmente fastidioso.

Un Cantone (FR) non si pronuncia sulla questione della copertura, ma chiede che sia disciplinata a livello di ordinanza.

2.4 Numero minimo di cavalli

Diversi partecipanti (SH, ZH; ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) propongono di autorizzare un maneggio solo da un numero minimo di cavalli in poi, e quindi non già da un solo cavallo a pensione. Il Canton Zurigo rinvia alla sua prassi: sul suo territorio, l'autorizzazione di un maneggio è rilasciata solo a partire da almeno 8 cavalli.

.

2.5 Reversibilità⁵

Due Cantoni (BE, SZ) ritengono che porre la condizione della reversibilità abbia senso solo se, qualora non ve ne sia più bisogno, lo spazio sia effettivamente soppresso. L'obbligo di ripristino, pertanto, andrebbe esplicitamente sancito nella legge o nell'ordinanza.

Per un Cantone (JU) è importante esigere che il terriccio asportato per realizzare lo spiazzo sia depositato sul terreno dell'azienda e non venduto a terzi.

Un altro Cantone (ZH) propone di compensare le superfici per l'avvicendamento delle colture sopresse per realizzare un maneggio, in particolare con interventi di migliona su terreni in cattive condizioni.

⁵ Sulla reversibilità, si veda anche **n. II** (Osservazioni generali – Limitazione nel tempo, divieto di cambiare la destinazione, reversibilità e ripristino) e **n. IV** (Capoverso 2 - Reversibilità).

2.6 Illuminazione

Due Cantoni, organizzazioni contadine e associazioni equestri criticano il divieto di impianti di illuminazione. Per sfruttare commercialmente un maneggio, ma anche per diminuire il pericolo di incidenti, un'illuminazione moderata è assolutamente indispensabile (GR, ZH; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm). Secondo il Canton Zurigo, per impedire che siano installati grandi sistemi di riflettori, gli impianti di illuminazione vanno sottoposti ad autorizzazione.

2.7 Altoparlanti

Nessuno si oppone al divieto di impianti di amplificazione.

2.8 Formulazione potestativa

Analogamente al capoverso 1, anche nel capoverso 2 andrebbe evitata una formulazione potestativa: è l'opinione di un partito, di organizzazioni contadine e associazioni equestri (PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm).

2.9 Ponderazione degli interessi

Diversi partecipanti (BE, ZH; ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) ritengono importante non instaurare un diritto automatico alla superficie menzionata nel rapporto esplicativo (800 m²). Considerano infatti che sia necessario, di caso in caso, ponderare i vari interessi in gioco.

A illustrazione di questo parere, il Canton Berna ricorda che per allestire una superficie di 800 m² su un pendio sono sovente necessari importanti interventi sul terreno.

Il Canton Zurigo, da parte sua, propone di sancire esplicitamente nella legge, per i maneggi, una riserva in relazione a interessi pubblici discordanti, in particolare per garantire la protezione del paesaggio.

3. Capoverso 3

Tre partecipanti (GL, TG; PS) ritengono importante stabilire le dimensioni degli impianti in funzione dell'effettivo fabbisogno. I relativi criteri vanno stabiliti a livello di ordinanza. Un Cantone (VD) propone di elencare, nell'ordinanza, le installazioni ammesse. Secondo un altro (JU), la legge dovrebbe precisare che gli impianti vanno sistemati innanzitutto in edifici già esistenti.

3.1 Impianti sanitari (servizi igienici, docce)

Secondo un Cantone, organizzazioni contadine e associazioni equestri, gli impianti sanitari (servizi igienici, docce) sono parte integrante di uno spogliatoio. Se così non fosse, vanno menzionati esplicitamente nella legge (GR; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm).

3.2 Parcheggi

Secondo tre partecipanti (SH, ZH; PS), è giusto che non si possano costruire parcheggi supplementari.

Un Cantone (NE) ritiene che, per i parcheggi, non sarà sempre possibile utilizzare gli spazi consolidati già esistenti, poiché questi servono innanzitutto alle attività agricole.

Un altro (GL) considera che un divieto generale per qualsiasi nuova superficie di parcheggio sia praticamente irrealizzabile.

4. Capoverso 4

Diversi Cantoni e, in particolare, le associazioni ambientaliste (BE, LU, SZ, ZH; PS; ASPU, Pro Natura, WWF) propongono, oltre al divieto di cambiare la destinazione, di sancire nella legge un obbligo di ripristino.

Il Canton Vaud ritiene che una menzione nel registro fondiario permetterebbe di informare circa le restrizioni di utilizzazione.

Il Canton Ticino teme che il divieto di cambiare la destinazione non sia efficace, "a causa della difficoltà di garantire i necessari controlli".

Il Canton Sciaffusa sostiene che, nel caso degli edifici per la tenuta di cavalli, uno sfruttamento alternativo conforme alla zona sia più plausibile rispetto al caso degli impianti per la produzione di biogas.

Il Canton Turgovia ritiene che questa disposizione sia superflua, poiché i cambiamenti di destinazione sono comunque soggetti ad autorizzazione.

Un'associazione (ASPAN), infine, ricorda che, secondo il diritto in vigore, un obbligo di demolizione esiste già, più esattamente secondo l'articolo 16b capoverso 2 LPT, concernente gli edifici e gli impianti che non sono più utilizzati per lo scopo autorizzato e non lo sono per un'altra destinazione conforme alla legislazione.

5. Capoverso 5

Un Cantone (FR) chiede che si definiscano a livello di ordinanza le nozioni di 'tenuta', 'pensione', 'allevamento' e 'utilizzazione' di cavalli, così da distinguere facilmente ciò che è possibile costruire nell'ambito di un'azienda agricola oppure nell'ambito di una tenuta a scopo di hobby.

Secondo un altro Cantone (VS), gli edifici e gli impianti in questione dovrebbero essere elencati nell'ordinanza.

Un altro (ZH), infine, propone di disciplinare l'utilizzazione del concime prodotto all'interno dell'azienda, per ridurre allo stretto indispensabile gli eventuali trasporti.

IV. TENUTA DI ANIMALI A SCOPO DI HOBBY (Art. 24e)

Osservazioni generali

Questo nuovo articolo è accolto favorevolmente da più parti (AI, GE, GL, NW, OW, SG, SO, TG, VD, ZG, ZH; PPD, UDC; USC; CP, CVAM; agridea, CAJB, LOBAG, Prométerre; Piccoli animali; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm).

Alcuni partecipanti lo respingono (BL, SZ; SOBV; FP).

Un Cantone (AI) teme un aumento della pressione sui fitti e sui prezzi dei terreni coltivabili. Altri (BL, BS) temono che il settore primario subisca un aumento della concorrenza da parte di attività extra-agricole (BL, BS); altri ancora (FBS, SOBV) prevedono conflitti di utilizzazione.

Un Cantone (AR) considera questa norma relativamente complicata, in parte contraddittoria e, per certi versi, più permissiva di quanto auspicato nel rapporto esplicativo.

Al Canton Ticino l'articolo appare "vago su dimensioni, tipologia e rapporto delle costruzioni e degli impianti in relazione all'ampiezza (la superficie) dei fondi".

Secondo alcuni (NE, SZ; FSU), le nuove disposizioni comprendono numerose nozioni giuridiche indeterminate, che solleveranno senz'altro problemi d'interpretazione e origineranno un'abbondante giurisprudenza.

Un Cantone (LU) mette in guardia dall'utilizzare, senza apparente motivo, formulazioni diverse, che nuocciono alla sicurezza del diritto: "werden zugelassen" (cpv. 1: "sono ammessi"), "können zugelassen werden" (cpv. 2: "possono essere ammessi") e "können genutzt werden" (cpv. 3: "possono essere utilizzati").

Un altro Cantone (FR) si chiede se la modifica proposta debba intervenire nell'ambito di questa iniziativa parlamentare: non sarebbe meglio se, piuttosto, avesse luogo dopo una più vasta riflessione che considerasse anche gli edifici e gli impianti particolari, necessari alla tenuta di animali diversi?

Un'associazione (VKMB) chiede che si distingua chiaramente tra tenere animali come attività agricola e tenere animali a scopo di hobby. Pensa che occorra impedire una lenta e impercettibile trasformazione delle aziende-hobby in aziende agricole, poiché ciò costituirebbe un'ulteriore concorrenza per le aziende agricole esistenti.

La DCPA ritiene che la disposizione abbia bisogno di precisazioni e complementi a livello di ordinanza. Considera pertanto impossibile dare un giudizio definitivo.

Un privato (Christen) considera che gli allevatori per hobby siano sempre ancora discriminati rispetto agli agricoltori. Tenere cavalli nella zona abitativa, tuttavia, porta presto o tardi a problemi con il vicinato, a causa delle emissioni. Un altro partecipante (Schneider) propone di autorizzare, in generale, tutti gli impianti per l'utilizzazione di cavalli, a condizione che siano necessari per una tenuta rispettosa degli animali.

1. Capoverso 1

1.1 Conservare la sostanza

Due partecipanti (PPD; Piccoli animali) chiedono che questa condizione (conservare gli edifici nella loro sostanza) sia cassata.

1.2 Edifici abitativi situati nelle vicinanze

Gli stessi (PPD; Piccoli animali) propongono di sopprimere il passo “abitanti di un edificio situato nelle vicinanze”.

1.3 Tenuta rispettosa degli animali

Da più parti si accoglie favorevolmente la rinuncia all'avverbio “particolarmente” (“particolarmente rispettosa degli animali”), purché il benessere degli animali non ne risenta (AG, AR, FR; Cavallo da sport CH, CSCA, FSAE, Haflinger; Piccoli animali). Un partito (PS) esprime scetticismo a questo proposito.

Altri partecipanti (GR; ASPU, Pro Natura, WWF) preferiscono l'espressione “tenuta particolarmente rispettosa degli animali” poiché, contrariamente a quella proposta in consultazione, è definita in termini chiari.

1.4 Formulazione potestativa

Le associazioni ambientaliste (Pro Natura, ASPU, WWF) e un Cantone (BL) propongono di mantenere la formulazione potestativa cui si è fatto ricorso finora, così da evitare di instaurare un diritto assoluto.

1.5 Ricostruzione dopo distruzione per cause di forza maggiore

Due partecipanti (PPD; Piccoli animali) vorrebbero che fosse autorizzata la ricostruzione dopo distruzione per cause di forza maggiore e propongono di completare in tal senso il capoverso 1.

2. Capoverso 2

2.1 Dimensioni dello spiazzo per l'uscita

Diversi partecipanti (NE, SH, UR, VS; ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN, FSU) propongono di stralciare il secondo periodo (ampliamento oltre le dimensioni minime legali).

Un partito appoggia la disposizione (PS).

Un Cantone (VS) teme che questa disposizione dia adito ad abusi, poiché ampliamenti di questo genere permetterebbero di allestire maneggi, pensioni per cavalli e di praticare altre attività equestri di svago in zona agricola.

Alcuni (BE; ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) chiedono che per ampliare, oltre le dimensioni minime legali, sia vietato utilizzare terreno coltivabile e superfici per l'avvicendamento delle colture.

Il Canton Zurigo vorrebbe limitare gli spiazzi per l'uscita a una volta e mezzo, il Canton Turgovia al doppio delle dimensioni minime legali ossia a, rispettivamente, 54 m² e 72 m² per cavallo.

Sempre il Canton Turgovia chiede che si stabilisca una superficie massima di 450 m², limite fissato anni fa in collaborazione con l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino di Avenches.

Le associazioni equestre e altri partecipanti alla procedura di consultazione (PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm) desiderano che, nel secondo periodo, il passo “dimensioni superiori alle dimensioni minime legali” sia sostituito da “dimensioni conformi a quanto raccomandato dall'ordinanza sulla protezione degli animali⁶”.

⁶ Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (RS 455.1)

2.2 Spiazzi separati per l'uscita

Alcuni (USC; agridea, CAJB, LOBAG; FM, IPV) vorrebbero una definizione più chiara dei criteri che autorizzano uno spiazzo separato, ossia non adiacente alla stalla.

2.3 Reversibilità

Un Cantone (FR) lamenta che questo criterio non sia esplicitamente menzionato anche nel caso di altri edifici e impianti, quali i maneggi.

Secondo due partecipanti (NE; FSU) la nozione di reversibilità implica che le autorità potranno esigere il ripristino quando non vi sono più cavalli. In che modo potranno imporlo? E cosa si farà in caso di cambiamento di proprietario? Occorrerà chiedere garanzie bancarie per assicurare l'applicazione di questa disposizione? L'autorizzazione decadrà analogamente a quella concessa per un'attività accessoria?

Secondo un Cantone (VD), applicare il criterio della reversibilità non è sufficiente per giustificare nuove costruzioni fuori dalla zona edificabile.

Un altro (BE) propone che il criterio della reversibilità sia così completato: qualora l'impianto esterno non sia più utilizzato per la funzione autorizzata, deve essere ripristinato.

Altri (AG; USC; agridea, CAJB, LOBAG; Cavallo da sport CH, CSCA, FM, FSAE, Haflinger, IPV, SQHA) ritengono che, in linea di massima, ogni edificio sia reversibile. Menzionare nel registro fondiario l'obbligo di ripristino permetterebbe di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi della pianificazione del territorio.

Un privato (Degiorgi) propone di garantire il ripristino vincolando il permesso di costruzione a una servitù a favore del Comune.

2.4 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione

Un'associazione (Piccoli animali) propone di esentare in generale gli impianti esterni dall'obbligo di autorizzazione. Come tali, vanno considerati gli impianti che non richiedono alcun allacciamento supplementare e che servono a tenere, a scopo di hobby, piccoli animali e bestiame di piccola taglia, quali voliere, recinti fissi, reti, stagni, stalle di piccole dimensioni, ripari, abbeveratoi, letamai e simili.

2.5 Formulazione potestativa

Un partito, organizzazioni contadine e associazioni equestre (PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, FER, FFSE, FM, Cheval frison, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA, FSSE, CSCA, FSAE; Achermann, Bopp, Neukomm) propongono di sostituire nel secondo periodo, "possono [essere autorizzati]" con "devono [essere autorizzati]".

3. Capoverso 3

Se, da una parte, un Cantone (ZH) approva il passo "non ne derivi alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull'ambiente", un altro (GR) lo ritiene troppo categorico, e propone di sostituirlo con "ne derivino solo minime ripercussioni sul territorio e sull'ambiente".

Un Cantone (SH) chiede di stralciare il capoverso.

Un altro (BE) propone di parlare di impianti esterni "necessari".

Un altro ancora (FR) teme che la possibilità di un uso combinato generalizzi i terreni di equitazione nei pressi delle scuderie, ciò che esulerebbe dalle intenzioni dell'avamprogetto, anche se questo prevede restrizioni architettoniche o di pianificazione del territorio. Queste costruzioni, infatti, sono simili, per forma e per caratteristiche architettoniche.

Secondo un privato (Christen) per una tenuta di cavalli rispettosa della specie occorre un maneggio separato; lo spiazzo per l'uscita non è idoneo per lavorare con il cavallo. Un altro (Degiorgi) vorrebbe che l'utilizzazione combinata di spiazzi per l'uscita fosse autorizzata anche quando fossero necessarie lievi modifiche architettoniche (ad es. posa di uno strato superficiale oppure modifiche del terreno). Un altro ancora (Schneider) propone infine di accettare, in generale, solo spiazzi consolidati inferiori a 800 m².

4. Capoverso 4

Diversi partecipanti (BE, OW, ZH; CDPNP) accolgono positivamente questa disposizione. Per due Cantoni (LU, VD), tuttavia, andrebbe sancita a livello di ordinanza.

Un'associazione (SOBV) la respinge. Due Cantoni (SO, TI) esprimono pareri critici.

Due partecipanti (NE; FSU) ritengono che questo capoverso costituisca una deroga non indifferente alla sistematica interna della LPT. Al di fuori della zona edificabile non è possibile aprire una strada per accedere a un edificio che si trova in zona edificabile: sarebbe negativo incrinare questo principio.

Alcuni (NE, SO; FSU, CDPNP) desiderano che le staccionate siano autorizzate esclusivamente per animali che si nutrono di foraggio grezzo, e non per suini o pollame.

Un Cantone (LU) chiede che sia sempre garantita la possibilità di passaggio per gli animali selvatici.

Due partecipanti (PPD; Piccoli animali) desiderano che non si autorizzino solo le staccionate bensì, in generale, gli impianti esterni.

La DCPA teme che, in un secondo tempo, le recinzioni siano utilizzate anche per altri animali, ivi compresi animali esotici.

5. Capoverso 5

5.1 Rinvio all'articolo 24d capoverso 3 LPT

Alcuni partecipanti (NE; Pro Natura, ASPU, WWF; ASPAN) accolgono in termini espressamente positivi il rinvio all'articolo 24d capoverso 3 LPT.

Un Cantone (NE) ritiene che il rispetto dell'identità degli edifici e dei loro dintorni sia preponderante.

Un partito, organizzazioni contadine e associazioni equestri (PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSSE, FSAE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm) ricordano invece che, sovente, è necessario intervenire sugli edifici per soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione sulla protezione degli animali in merito ad apporto di luce e aria e possibilità di movimento. L'articolo 24d capoverso 3 LPT lettera b (conservare l'aspetto esterno) potrebbe ostacolare questo tipo di intervento. Il capoverso in questione andrebbe pertanto completato nel modo seguente: "l'aspetto esterno può essere modificato se il benessere degli animali lo esige (luce, aria, possibilità di movimento)".

Il Partito socialista accoglie favorevolmente la condizione di conservare l'aspetto esterno anche per motivi di pianificazione del territorio. Per i casi in cui ciò dovesse entrare in conflitto con le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali, occorre trovare una soluzione a favore di questi ultimi.

Alcuni partecipanti (USC; agridea, CAJB, LOBAG; FM, IPV) propongono di verificare la relazione tra l'articolo 24e da un lato e gli articoli 24c e 24d dall'altro, così da individuare eventuali contraddizioni e discrepanze.

5.2 Divieto di cambiare la destinazione⁷

Alcuni (ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) ritengono che se lo scopo per il quale è stata ottenuta un'autorizzazione viene a mancare, debba seguire un ripristino.

Un Cantone (NE) e un'associazione (FSU) ritengono che il passo "possano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato" esiga controlli che, attualmente, solo poche autorità cantonali sono in grado di garantire.

6. Capoverso 6

6.1 Numero di cavalli autorizzato

Le organizzazioni contadine e le associazioni equestri (USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch; Achermann, Bopp, Neukomm) sono contrarie all'imposizione di un numero massimo. Nel caso ciò sia assolutamente inevitabile, propongono 5 cavalli per famiglia (con la possibilità, nel caso di cavalli di piccole dimensioni e pony, di aumentare proporzionalmente il numero). Secondo l'OPAn, infatti, chi tiene più di 5 cavalli deve essere titolare di un attestato di competenza.

Alcuni partecipanti (Cavallo da sport CH, FSAE, Haflinger, IPV, SQHA) ricordano che, sovente, chi tiene cavalli a scopo di hobby è anche allevatore, in particolare di razze speciali. Limitando il numero di cavalli a 4 capi, ciò diventerebbe impossibile. Nel caso in cui si sia titolari di un attestato di competenza ai sensi dell'OPAn, dovrebbero essere autorizzati 11 cavalli.

Tre voci (Prométerre; BPZV, CSCA) si oppongono a qualsiasi limitazione quantitativa.

Altri partecipanti chiedono invece che si stabiliscano quantità massime non solo per i cavalli (UR), ma anche per altri animali tenuti a scopo di hobby (ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN).

6.2 Inclusione nel potenziale di ampliamento degli edifici abitativi

Un Cantone, un partito, organizzazioni contadine e associazioni equestri (GR; PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; Piccoli animali; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm) propongono che le estensioni realizzate per la tenuta di animali a scopo di hobby non siano calcolate nel potenziale di ampliamento dell'edificio abitativo.

6.3 Altre proposte

Di fronte alle disparate esigenze e alle possibilità finanziarie di coloro che tengono animali a scopo di hobby, un Cantone (ZH) si augura che siano emanate disposizioni di applicazione.

Un altro (FR) vorrebbe che si definissero a livello di ordinanza le nozioni di 'tenuta', 'pensione', 'allevamento' e 'utilizzo' di cavalli, così da distinguere facilmente ciò che è possibile costruire nell'ambito di un'azienda agricola oppure nell'ambito di una tenuta a scopo di hobby.

Un altro ancora (TI) ritiene che sia necessario stabilire una definizione di 'impianti esterni'. Si chiede inoltre se possa essere autorizzata anche la tenuta di animali esotici.

Le associazioni ambientaliste (ASPU, Pro Natura, WWF) propongono di vietare esplicitamente a livello di ordinanza gli impianti di illuminazione, quelli di amplificazione, gli ostacoli fissi per percorsi di equitazione e simili.

⁷ Sul divieto di cambiare la destinazione, si vedano anche **n. II** (Osservazioni generali – Limitazione nel tempo, divieto di cambiare la destinazione, reversibilità e ripristino), **n. III** (Capoverso 4) e **n. IV** (Capoverso 2 - Reversibilità).

Alcuni partecipanti (USC; agridea, CAJB, LOBAG; BPZV, FM, IPV) propongono di verificare la relazione tra l'articolo 24e da un lato e gli articoli 24c e 24d dall'altro, così da individuare eventuali contraddizioni e discrepanze.

Un partito (PPD) invita il Consiglio federale a definire gli "impianti esterni" a livello di ordinanza nel modo seguente: vanno considerati tali gli impianti che non richiedono alcun allacciamento supplementare e che servono a tenere, a scopo di hobby, piccoli animali e bestiame di piccola taglia, quali voliere, recinti fissi, reti, stagni, stalle di piccole dimensioni, ripari, abbeveratoi, letamai e simili.

V. COORDINAZIONE TRA IL DIRITTO DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E IL DIRITTO FONDIARIO RURALE (Art. 25b)

1. Orientamento delle tematiche

Molti partecipanti accolgono positivamente la disposizione (AI, AR, GR, JU, SO, SH, SG, TG, VD, VS, ZH; PS, UDC, PEV; USC; agridea, CAJB, LOBAG, FBS, SOBV; Cavallo da sport CH, CSCA, FM, FSAE, Haflinger, IPV, SQHA).

Diversi partecipanti, tra i quali sei Cantoni (BL, FR, GE, GL, NW, ZG; CP; Commission foncière rurale VD; Prométerre), ritengono invece che il sistema di coordinazione attualmente in vigore sia sufficiente, e respingono pertanto la disposizione messa in consultazione. Tra questi, un Cantone (GL) vorrebbe tuttavia che l'obbligo di coordinazione non sia più vincolato esclusivamente all'esistenza, sul terreno agricolo, di un edificio o di un impianto.

Un Cantone (FR) richiama l'attenzione sul fatto che solo l'autorità incaricata di applicare il diritto fondiario rurale può autorizzare l'acquisto di un'azienda agricola o di un edificio agricolo. Se si desidera riconsiderare le questioni concernenti l'acquisto di terreni agricoli, occorre modificare la LDFR, non la LPT.

Quattro Cantoni (AG, JU, SG, VS) segnalano che la coordinazione qui proposta è, nel loro caso, già realtà (per lo meno per i dossier più importanti).

Un altro Cantone (AG) propone anche di integrare nella legge le disposizioni di coordinazione attualmente sancite nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e nell'ordinanza sul diritto fondiario rurale.

Un partecipante (Commission foncière rurale VD) teme che l'obbligo generalizzato di coordinazione per qualsiasi acquisto da parte di una persona che non esercita l'agricoltura aumenterebbe i costi amministrativi e rallenterebbe considerevolmente l'insieme delle procedure.

Un'associazione (Prométerre) ritiene che l'autorizzazione di acquisto vada concessa su basi obiettive e applicando rigorosamente il diritto fondiario rurale, e non debba essere oggetto di un apprezzamento soggettivo basato su dichiarazioni d'intento.

2. Misure contro la pressione sui terreni coltivabili

Da più parti (NE, UR; PEV, UDC) si teme che la pressione sui terreni coltivabili aumenti. Un Cantone (ZH) segnala che, in particolare negli agglomerati, si assiste a un aumento di compravendite fondiarie da parte di persone molto abbienti, che non esercitano l'agricoltura. Un partito (UDC) si augura che la coordinazione permetta di diminuire la pressione subita dai terreni agricoli coltivabili e di aumentare le condizioni che ne regolano l'acquisto.

Due associazioni (FBS, SOBV) ritengono assolutamente indispensabile limitare l'acquisto di terreni coltivabili da parte di aziende gestite a scopo di hobby.

Per un partecipante (PEV) è molto importante che gli articoli 8, 9 e 64 LDFR siano applicati con rigore.

3. Osservazioni specifiche sulla coordinazione proposta

Il Canton Ticino ritiene che, in generale, le spiegazioni relative a questa disposizione siano lacunose.

Per due Cantoni (BE, NW), la disposizione risulta insoddisfacente sia nella scelta dei concetti sia nella sistematica:

- L'autorità chiamata ad applicare la LDFR è tenuta a verificare esclusivamente se l'acquirente è un "coltivatore diretto", indipendentemente dal fatto che lo sia per attività principale, attività secondaria o nel tempo libero. La categoria "persona che non esercita l'agricoltura" è approssimativa. Non è definita né nella legislazione sulla pianificazione del territorio né nella legislazione agricola. La LDFR utilizza il concetto di "coltivatore diretto".
- L'autorità chiamata ad applicare la LDFR deve e può porsi la domanda di quanto sia permesso dalla legislazione sulla pianificazione del territorio solo quando l'acquisto di un terreno agricolo comporti una deroga al divieto di divisione materiale e di frazionamento oppure esuli dal campo d'applicazione del diritto fondiario rurale. Al di fuori di queste fattispecie, un obbligo di coordinazione per decidere in merito a operazioni di compravendita sarebbe controproducente.

Un Cantone (GR) teme che l'articolo obblighi alla coordinazione solo quando la richiesta di acquistare un terreno agricolo sia inoltrata da una persona che non è attiva nel settore primario. Il campo d'applicazione sarebbe in tal caso troppo stretto. Si dà inoltre l'impressione che le disposizioni di coordinazione in vigore (art. 4a ODFR⁸ e art. 49 OPT) passerebbero nel nuovo articolo 25b LPT, ciò che non è il caso. Un disciplinamento globale delle attività di coordinazione va ben oltre i testi posti in consultazione e andrebbe affrontato nel corso della seconda fase di revisione della LPT.

Un altro Cantone (TG) propone di sostituire "persona che non esercita l'agricoltura" con "persona che non possiede edifici agricoli".

VI. RESTRIZIONI dei CANTONI PER COSTRUZIONI FUORI DALLE ZONE EDIFICABILI (Art. 27a)

Tranne le associazioni equestri, solo pochi partecipanti alla procedura di consultazione hanno commentato questa disposizione. Alcuni la appoggiano espressamente (AR, GL; PCS; CP, CVAM).

Un partito, organizzazioni contadine e associazioni equestri propongono di stralciare questa disposizione o, per lo meno, di non adottare i nuovi articoli 16a^{bis} e 24e (PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm, Schneider).

Un Cantone (ZG) ritiene che questa disposizione favorisca la frammentazione del diritto.

Due partecipanti (NE; FSU) sostengono che sia particolarmente difficile attuare una politica più restrittiva di quella definita sul piano federale.

Due associazioni (FBS, SOB) vorrebbero che nel messaggio del Consiglio federale si precisasse che adottare disposizioni restrittive sia possibile solo se ragioni particolari lo giustificano.

⁸ Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.110).

VII. CONCLUSIONI

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione intende dare un'immagine la più rappresentativa possibile della complessità dei pareri pervenuti, ma poiché non è possibile entrare in tutti i particolari, esso riesce solo in parte a riflettere la minuziosità e la ricchezza di dettagli con la quale diversi partecipanti hanno valutato la proposta di revisione.

VIII. Elenco delle abbreviazioni

AEN	Association Equestre Neuchâteloise
AG	Cantone di Argovia
agridea	AGRIDEA
AI	Cantone di Appenzello Interno
APF	Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF Svizzera)
AR	Cantone di Appenzello Esterno
ASPAN	Associazione per la pianificazione del territorio
ASPU	Associazione Svizzera per la Protezione degli Uccelli
ASRE	Association Suisse des Randonneurs Equestres
ATA	Associazine Traffico e Ambiente
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BPZV	Bernischer Pferdezuchtverband
BS	Cantone di Basilea Città
CAJB	Chambre d'agriculture du Jura bernois
Cavallo da sport	Federazione d'allevamento del cavallo da sport CH
CDPNP	La Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage
Cheval Frison	Association du Cheval Frison
Comuni	Associazione dei Comuni Svizzeri
CP	Centro padronale
CSCA	Consorzio Svizzero per l'allevamento die cavalli arabi
CVAM	Chambre Vaudoise des arts et métiers
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
FBS	Freisinnige Bäuerinnen und Bauern
FCS	Federazione delle città svizzere
FER	Federazione delle imprese romande
FFSE	Fédération Fribourgeois des Sports Equestres
FM	Fédération Suisse d'élevage du cheval de la rasse des Franches-Montagnes
FP	Fondazione svizzera per la protezione e la pianificazione del territorio
FR	Cantone di Friburgo
FSAE	Federazione svizzera delle organizzazioni d'allevamento equino
FSSE	Federazione Svizzera Sport Equestri
FSU	Federazione svizzera degli urbanisti
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
Haflinger	Fédération Suisse des Haflinger
IPV-CH	Islandpferde-Vereinigung Schweiz
JU	Canton du Jura
LOBAG	Landw. Organisation Bern und angrenzende Gebiete
LU	Cantone di Lucerna
NE	Catone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidwaldo
OW	Cantone di Obwaldo
PCS	Partito Cristiano Sociale
PEV	Parti Evangélique
Pferd	Vereinigung Pferd
Piccoli animali	Piccoli animali Svizzera
PLR	I Liberali
PPD	Partito popolare democratico
Pro Natura	Pro Natura
Prométerre	Prométerre

PS	Partito socialista svizzero
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
seh ch	sport equestre avec handicap
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
SOBV	Solothurnischer Bauernverband
SQHA	Swiss Quarter Horse Association
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
UDC	Unione Democratica di Centro
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
VD	Cantone di Vaud
VKMB	Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans
VS	Cantone del Vallese
WWF	WWF Svizzera
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo